

(N. 2475)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1952

Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzione di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive.

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità del voto espresso dal Consiglio Nazionale dell'Unione Italiana dei ciechi, tenuto in Roma il 4 gennaio 1951, e nell'intento di rimuovere eventuali incertezze in bandi di concorso, si ravvisa l'opportunità di una legge che, confermando una costante prassi, pienamente conforme ai principi della Costituzione della Repubblica, riconosca espressamente ai laureati e ai diplomati ciechi la facoltà di partecipare ai concorsi per l'insegnamento, nelle scuole pubbliche per vedenti, di materie che non comportino elaborati scritti, rendendo ciò necessaria l'assistenza di personale non minorato nella vista. Il vigente ordinamento scolastico per i ciechi giustifica e legittima l'affidamento di pubbliche cattedre a docenti ciechi, vincitori dei relativi concorsi, e l'esperienza di un trentennio dimostra che essi per costante applicazione allo studio, per la profonda elaborazione intellettuale e per chia-

rezza di esposizione sono tra i migliori insegnanti.

Senonchè tale rigorosa limitazione di materie di insegnamento può attenuarsi per gli speciali istituti creati dallo Stato per l'istruzione dei ciechi, fatta eccezione per alcune materie tecniche, quali il disegno, e per quegli istituti privati disposti ad assumersi l'onere della collaborazione di personale vedente pur di assicurarsi l'opera di docenti che per essere giunti alla professione dopo rigida selezione subita fin dai corsi elementari, ed attraverso rigoroso vaglio di gravi difficoltà superate, si dimostrano, sovente, superiori al livello medio.

Ad assicurare a tale norma valore pratico sembra opportuno estendere ai concorrenti ciechi le vigenti disposizioni preferenziali stabilite per gli invalidi di guerra. Per la loro grave minorazione fisica, essi non ebbero, e non hanno, possibilità, tranne casi eccezionali, di porsi nelle condizioni volute specificamente

dalla legge, mentre non può obliarsi che la cecità non consente, ordinariamente, l'esercizio di molteplici attività, e pertanto ogni elemento che non sia inserito nello specifico suo

campo di lavoro, è destinato alla più penosa disoccupazione!

Per le premesse considerazioni si presenta la seguente

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I laureati ed i diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole per le materie giuridiche, storiche, filosofiche, per la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe.

Art. 2.

Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente;

L'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi, ed a quelli privati.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono estese agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive disposizioni.